



RNF *magazine*

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE

Anno 3/N° 1 - Febbraio 2026

L'azione di riduzione alla luce della legge di riforma 2 dicembre 2025 n. 182 pag. 1

I danni da randagismo nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte pag. 23

La strage di Crans-Montana pag. 34

La natura subdola degli atti persecutori: analisi ragionata della più recente giurisprudenza di legittimità pag. 43

Approfondimenti JURANEWS pag. 64

Rassegna Massime
Corte di Cassazione Novembre 2025
Sezione civile pag. 106
Sezione penale pag. 172


JURANEWS

rivista realizzata da RNF
in collaborazione con
JURANEWS
quotidiano di informazione giuridica

Periodico iscritto al Pubblico Registro della Stampa
del Tribunale di Bologna al n. 8652 in data 25.06.2025
ISSN 3035-5575

Direttore Responsabile: Avv. Angelo Ruberto
Direttore Editoriale: Dott.ssa Vincenza Ciannella



**RNF Magazine
è realizzato da
JURANEWS
in collaborazione con
Rete Nazionale Forense**

Periodico iscritto al Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Bologna
al n. 8652 in data 25.06.2025 - ISSN 3035-5575

Direttore responsabile

Avv. Angelo Ruberto
Presidente RNF

Comitato Scientifico

Direttore

Avv. Prof. Francesco Mazza

Vice Direttore

Avv. Illy Pace

Redattore Capo

Avv. Federica Corso

JURANEWS

Direttore Editoriale:

Dott.ssa Vincenza Ciannella

JURANEWS

è un prodotto Juranet

Juranet s.r.l. Socio Unico

Sede Legale: Via Carlo Poma n. 2 - 00195 Roma

Sede Operativa: Via G. Saragat n. 12 - 75100 Matera

L'utilizzabilità della mediazione civile e commerciale italiana per questioni internazionali: analisi di un caso di studio



avv. Roberta Errico e
avv. Giuseppe Corbo

Premessa.

1. Caso studio.
2. Sulla giurisdizione.
3. Il ricorso all'ingiunzione europea.
 - 3.1 In Italia.
 - 3.2 In Germania.
4. Il ricorso all'arbitrato.
5. La possibilità di ricorrere alla mediazione.
6. Sulle clausole di mediazione.
7. Sulla mediazione telematica.
8. Sulla necessità dell'omologa

Premessa

Qualche mese fa, nell'ambito di un più ampio confronto in merito al favor mostrato dal legislatore italiano per l'istituto della mediazione civile e commerciale, è stata avviata una riflessione in merito alle concrete possibilità operative di utilizzabilità dello strumento concepito dal legislatore italiano in ambito internazionale.

In particolare, il punto di domanda è se la mediazione introdotta con D. Lgs. 28/2010 in attuazione della direttiva europea 2008/52/CE, successivamente modificato negli anni, e, in particolare, con la cosiddetta Riforma Cartabia di cui al D. Lgs. n. 149/2022 e successivo correttivo di cui al D. Lgs. n. 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025, possa rappresentare una risposta concreta anche in ambito internazionale.

Per orientare il dialogo in maniera pratica, evitando dispersioni concettuali e focalizzandosi sul tema di fattibilità, si è pensato di partire da un caso studio, ispirato alla fattispecie descritta in una sentenza n. 1867 del 25.01.2018 della Cassazione Civile attinente ad un recupero credito per fornitura transfrontaliera dalla Germania verso l'Italia di circa euro 20.000,00.

La sentenza non tratta direttamente di mediazione, ma per le sue caratteristiche, si presta bene ad avviare una riflessione su tempi, costi e rischi del contenzioso internazionale. Va, tuttavia, precisato che il riferimento ad un caso concreto non va interpretato come una via per escludere considerazioni di carattere generale, né per circoscrivere la questione alle sole controversie transfrontaliere in genere ed italo-tedesche in particolare.

Piuttosto, il senso è quello di interrogarsi sul piano pratico sull'effettiva possibilità di ricorrere all'istituto tenendo conto di una fattispecie, come tante altre, che potrebbero giungere sui nostri tavoli professionali.

1. Caso studio.

Dalla ricostruzione fattuale riportata nella parte discorsiva della sentenza sopra richiamata, una ditta individuale italiana aveva richiesto una fornitura di merce presso una società tedesca.

Nella sentenza non si rivengono dettagli specifici riguardo la contrattualistica in essere tra le parti. Tuttavia, sulla base delle questioni affrontate in punto di diritto, può ritenersi che esistesse un contratto di fornitura in lingua tedesca contenente una clausola del seguente tenore:

„Es gilt das Recht der BRD“ letteralmente: la legge applicabile è quella della Repubblica Federale di Germania (cfr. punto 2.4 della sentenza citata).

La società tedesca, intenzionata a recuperare le somme dovute per parte della fornitura, circa euro 20.000,00, propone ingiunzione dinanzi a Tribunale italiano.

La ditta individuale propone opposizione, sostenendo di non essere il legittimato passivo in quanto la fornitura di cui all'ingiunzione sarebbe stata riferibile ad altra ditta individuale alla stessa non direttamente riconducibile.

Costituitasi in giudizio la creditrice deduceva che gli ordini d'acquisto erano riconducibili alla ditta ingiunta che aveva gestito i diversi rapporti di fornitura in modo confusionario, effettuando ordini cumulativi per entrambe le imprese ma caratterizzandosi, di fatto, per essere sempre il soggetto acquirente, ancorché con l'utilizzo di distinti identificativi fiscali cui venivano conseguentemente intestate le fatture per il pagamento dei corrispettivi; rilevò che, in ogni caso, le forniture cui si riferiva il decreto ingiuntivo riguardavano ordinativi trasmessi da (OMISSIS) in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, evidenziando che le fatture recavano l'identificativo fiscale di quest'ultima, come specificamente richiesto dall'agenzia che aveva intermediato l'affare; chiese, pertanto, il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione era rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Avverso detta decisione era proposto appello.

L'appellante (ditta individuale opposta) produceva nuova documentazione relativa alla fornitura per sostenere che, contrariamente a quanto ritenuto in sede di ingiunzione l'intero rapporto di fornitura, avrebbe dovuto essere regolato dalla legge tedesca e non quella italiana.

Il tema decidendum si arricchiva di un aspetto fondamentale nelle ipotesi di controversie transnazionali, ossia quello dell'individuazione della legge applicabile al rapporto contrattuale e, ancor più nel dettaglio, degli impatti in termini processuali che detto tema avrebbe potuto avere sullo svolgimento dell'intero giudizio.

La Corte di Appello rigettava l'impugnazione, affermando che:

- la nuova documentazione era inammissibile perché prodotta tardivamente;
- l'inammissibilità dei motivi di appello attinenti alla legge appli-

cabile per essere gli stessi generici, non avendo l'opponente indicato né la specifica disposizione tedesca applicabile, né le conseguenze della sua applicazione rispetto all'opposizione proposta e ai termini del suo eventuale accoglimento;

- nel merito, alla luce delle risultanze istruttorie il rapporto obbligatorio per cui era causa restava riconducibile alla ingiunta, che non aveva ottemperato all'ordine di esibizione né era comparso all'interrogatorio formale.

La questione giungeva in Cassazione.

La Suprema Corte rigettava il ricorso, sebbene correggesse la motivazione della sentenza della Corte di Appello ribadendo l'obbligo del giudice di ricercare, d'ufficio, le fonti del diritto anche nel caso in cui debbano trovare applicazione norme giuridiche degli ordinamenti stranieri ricorrendo a qualsiasi mezzo, senza che sussista, in capo alla parte che invochi la legge straniera, alcun onere di indicazione né di allegazione documentale.

Particolare di interesse è anche la parte della sentenza in cui si chiarisce che il richiamo alla legge tedesca non può essere di per sé sufficiente per giustificare la deroga alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili del 1980 (CISG), che essendo stata recepita nel diritto tedesco, è diritto vivente. Ai sensi dell'art. 6 CISG, l'applicabilità di detta Convenzione può essere derogata, secondo la giurisprudenza anche in modo tacito, ma è necessaria la consapevolezza di entrambe le parti negoziali a voler sostituire la legge regolatrice del rapporto con una nuova legge nazionale.

2. Sulla giurisdizione

Nella sentenza sopra richiamata, nulla è riferito riguardo l'esistenza di una norma regolatrice la giurisdizione del rapporto di fornitura oggetto di contenzioso.

In mancanza di fonte convenzionale, la materia attualmente sarebbe regolata Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I bis) che, in aggiunta al foro generale basato sul domicilio del convenuto, ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 1215/2012, con riferimento alle controversie contrattuali nelle quali manchi la previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato, la giurisdizione spetta all'autorità giurisdizionale dello Stato Membro del "luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto".

Tuttavia, basta fare una ricerca di giurisprudenza sul punto per notare quanto questo parametro possa essere in concreto foriero di diverse interpretazioni in merito all'individuazione del luogo di consegna, idoneo a radicare la giurisdizione, senza voler trascurare l'eventuale presenza di clausole Incoterms, anch'esse ritenute rilevanti a tale scopo.

Tali aspetti, che nella prospettiva di sviluppo della strategia difensiva rivestono certamente un valore rilevante, non possono tuttavia essere trascurati nella scelta di ricorrere ad uno strumento alternativo di difesa dei propri diritti.

3. Il ricorso all'ingiunzione europea

Un'alternativa al ricorso al giudizio ordinario, in caso come quello sopra descritto, è rappresentata dall'ingiunzione di pagamento europea (IPE) regolata dal Regolamento (CE) n. 1896/2006 che, come noto, non richiede la prova documentale del credito da parte del ricorrente, ma in compenso consente alla controparte di neutralizzare l'ingiunzione presentando una opposizione anch'essa non necessariamente motivata.

3.1 In Italia.

Le Sezioni Unite della Cassazione Civile italiana, sent. 31 gennaio 2019, n. 2840, sul punto hanno chiarito che, vista la natura immotivata dell'opposizione a IPE, la stessa ha natura di mera manifestazione di contestazione generica della pretesa creditoria e, in quanto tale, è insuscettibile di essere assimilata al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo regolato dal diritto italiano.

Di conseguenza, il giudice italiano che ha emesso l'IPE, ricevuta l'opposizione, deve limitarsi ad adottare un provvedimento con cui, essendo pendente un procedimento dinanzi al suo ufficio, dispone la sua prosecuzione secondo le regole di ordinaria procedura civile, assegnando un termine al creditore per l'introduzione della tutela in un autonomo giudizio di cognizione.

3.2 In Germania.

Uno scenario non dissimile, si verifica nel caso in cui l'IPE sia emessa da giudice tedesco (Europäischer Zahlungsbefehl mediante Europäisches Mahnverfahren).

Ai sensi de § 1087 ZPO (codice di procedura civile tedesco), le domande di ingiunzione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1896/2006 possono essere emesse esclusivamente dal Amtsgericht Wedding, Tribunale distrettuale, in funzione di Zentrales Mahngericht Deutschland, Tribunale centrale tedesco per le ingiunzioni europee.

Nel caso sia proposta opposizione ai sensi dell'art. 17 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006, avverso l'ingiunzione emessa da Amtsgericht Wedding, Zentrales Mahngericht Deutschland, in conformità a § 1090 ZPO, invitando il ricorrente ad individuare il giudice competente a pronunciarsi nel merito, pena l'annullamento dell'ingiunzione.

Anche in questo caso, dunque, nel caso di opposizione il giudizio deve proseguire nel rispetto delle regole processuali locali, altrimenti l'ingiunzione europea sarà inutilmente data.

4. Il ricorso all'arbitrato

Una alternativa, spesso prospettata nelle prassi commerciali internazionali, è l'arbitrato. L'ordinamento italiano riconosce il lodo rituale e irrituale.

Ai sensi dell'art. 824-bis cod. proc. civ. il lodo rituale ha efficacia "di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria", sin dalla data

dell'ultima sottoscrizione, a condizione che sia rispettato il disposto di cui all'art. 825 cod. proc. civ., secondo cui, al fine di ottenere l'esecutività, il lodo va depositato presso il Tribunale competente ovvero nel caso di lodi stranieri presso la Corte di Appello di Roma per la verifica di regolarità formale.

Il lodo irrituale, invece, ha natura convenzionale.

Il ricorso all'arbitrato è certamente una strada certamente percorribile, che presenta degli indubbi vantaggi.

Tuttavia, non vanno trascurati i limiti di impugnabilità, oltre che i costi di attivazione e gestione che potrebbero essere elevati e sproporzionati rispetto al valore dei crediti da recuperare.

5. La possibilità di ricorrere alla mediazione

Sulla base di tale premessa, in ipotesi come nel caso oggetto di esame, la mediazione civile e commerciale disciplinata dalla legislazione italiana, potrebbe costituire una valida e concreta alternativa al ricorso alla autorità giudiziale, anche nella forma sommaria, e all'arbitrato.

Il D. Lgs. 28/2010 è stato emanato in attuazione della direttiva Europea 2008/52/CE, che al considerando n. 6 aveva già immaginato il possibile utilizzo della mediazione quale possibile risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale ... nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera.

Il successivo art. 2 della medesima direttiva definisce, ai fini della presente direttiva, la controversia transfrontaliera come quella controversia in cui:

- almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:
 - a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;*
 - b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;*
 - c) l'obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o*
 - d) ai fini dell'articolo 5, un invito è rivolto alle parti.*
- In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia transfrontaliera si intende altresì una controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione tra le parti è avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

Il D. Lgs. 28/2010, fino alla recente riforma Cartabia di cui al D. Lgs. 149/2022, non faceva alcun esplicito riferimento alla possibilità di avviare la procedura di mediazione nel caso di controversie transazionali.

Tuttavia, nelle ipotesi di diritti disponibili ovvero nelle ipotesi in cui la controversia transazionale avesse ad oggetto materie soggetto a

giurisdizione italiana e per le quali il ricorso alla mediazione costituiva condizione di procedibilità, alcun dubbio poteva essere ravvisato in merito all'utilizzabilità dello strumento.

La conferma normativa esplicita sembra essere pervenuta con la riforma Cartabia sopra menzionata che, nel modificare l'art. 12 D.Lgs. in materia di efficacia esecutiva ed esecuzione dell'accordo di mediazione, ha aggiunto il comma 1ter riferito esplicitamente alle controversie transfrontaliere definite dall'art. 2 della direttiva 2008/52/CE sopra menzionata.

6. Sulle clausole di mediazione

In aggiunta a quanto precede, va evidenziato come l'art. 5-sexies D. Lgs. 28/2010, nella formulazione successiva alla modifica di cui al D. Lgs. 149/2022, (riforma Cartabia), ha introdotto la possibilità di estendere le ipotesi di mediazione obbligatoria.

Sulla base della nuova disposizione, difatti, attraverso l'inserimento di una specifica clausola contrattuale le parti possono imporre il tentativo di mediazione quale fase preliminare obbligatoria in caso di controversia. Tale clausola assume piena efficacia vincolante, alla stregua delle ipotesi previste dalla legge, anche laddove sia presente una clausola compromissoria.

In altri termini, la clausola di mediazione consente alle parti di rendere pattiziamente obbligatoria la procedura di mediazione, elevandola a condizione di procedibilità dell'azione giudiziale nel caso di controversie nascenti dal contratto, accordo a cui la clausola convenzionale è riferita.

In materia di diritti disponibili, vale il principio generale dell'autonomia privata che consente alle parti di scegliere sia la legge applicabile al rapporto contrattuale, sia la competenza giurisdizionale che il foro territorialmente competente dinanzi al quale agire.

In questa prospettiva, anche attraverso la predisposizione di clausole di mediazione si può ricorrere alla procedura di mediazione disciplinata dalla legge italiana quale strumento alternativo di risoluzione delle controversie transfrontaliere, quantomeno quelle rientranti nella sfera di applicazione della normativa europea.

7. Sulla mediazione telematica.

Un altro aspetto da tenere presente, che conferma la conclusione a cui si è giunti in precedenza, discende dalla possibilità di svolgimento della mediazione in modalità telematica.

La riforma Cartabia, anche nel suo successivo intervento correttivo, ha confermato la possibilità di svolgimento della mediazione con il consenso delle parti prevista dall'art. 8 bis del D. Lgs. 28/2010.

In aggiunta a quanto precede, il successivo art. 8 ter D. Lgs. 28/2010, introdotto con D. Lgs. 216/2024, ha esteso la partecipazione da remoto a ciascuna parte, indipendentemente dalla volontà comune.

Questa possibilità annulla qualsiasi difficoltà legata alla scelta della sede dell'organismo di mediazione che, in conformità al generale principio di autonomia delle parti, è suscettibile di deroga conven-

zionale.

Inoltre, nella disciplina contenuta nel Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) l'art. 33 lettera u) prevede che nelle controversie tra consumatore e professionista, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, privilegiando, per il combinato disposto con l'art. 80, la competenza territoriale dell'Organismo ove si ricorra alla mediazione civile e commerciale per risolvere la controversia (transnazionale).

Sotto altro profilo, l'art. 8 bis D. Lgs. 28/2010 rinvia ai principi generali riconosciuti dal D. Lgs. 82/2005 (e successive modifiche) che richiamano espressamente il Regolamento Comunitario 910/2014 in riferimento alla validità dei documenti digitali ed alle applicazioni nel processo civile.

Sulla mediazione telematica e sulla possibilità di risoluzione della controversia, qualora le parti non siano munite di firma digitale ai fini del raggiungimento dell'accordo certificato dal mediatore.

8. Sulla necessità dell'omologa

Ferme le considerazioni che precedono, nell'ambito della più ampia valutazione in merito alla possibile utilizzabilità della mediazione civile e commerciale quale effettivo e concreto strumento di risoluzione alternativa delle controversie transnazionali in ipotesi analoghe al caso di studio sopra descritto, ed in generale nelle ipotesi attinenti diritti disponibili, occorre porre attenzione all'attuale formulazione dell'art. 12, co. 1 ter, D. Lgs. 28/2010.

Detto comma, introdotto con la riforma Cartabia, ha limitato l'efficacia esecutiva degli accordi di mediazione vertenti in questioni transazionali nelle sole ipotesi in cui la parte istante ne chieda l'omologa ai sensi dell'art. 12, co. 1 bis. Sulla base di tale disposizione, quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Per come formulato attualmente l'art. 12, co. 1ter, sembrerebbe che nel caso di controversie transazionali, ai fini dell'efficacia esecutiva dell'accordo di mediazione è necessario, in ogni caso, l'omologa da parte del Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione dinanzi al quale l'accordo è stato raggiunto, per la verifica formale e il rispetto delle norme imperative e di ordine pubblico. Ciò anche nel caso in cui all'accordo abbiano preso parte gli avvocati.

Ai fini della "regolarità formale" del verbale la giurisprudenza di merito ha chiarito che la verifica concerne: 1) la sottoscrizione delle parti e del mediatore; 2) la dichiarata titolarità del sottoscrittore mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia; 4) la provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt.3 e 4 D.M. n.180/2010; 5) l'inserimento nel verba-

le degli estremi di tale iscrizione al registro; 5) la riconducibilità dell'accordo all'ambito della mediazione ex art.2 e cioè l'appartenenza dell'accordo alla materia civile e commerciale. Il presidente del tribunale deve poi verificare che l'accordo, comunque raggiunto, non sia contrario "all'ordine pubblico o a norme imperative". Il decreto di omologa potrà avere contenuto positivo o negativo, diversamente da quanto previsto per l'arbitrato rituale ai sensi dell'art. 825, co. 3, cod. proc. civ. non è prevista la diretta reclamabilità del provvedimento di omologa. Tuttavia, parte della dottrina supplisce detta mancanza ritenendo applicabile l'art. 739 cod. proc. civ..

Alla luce della disciplina esaminata, emerge come l'effettività della mediazione civile e commerciale nelle controversie transnazionali non si esaurisca nel raggiungimento dell'accordo tra le parti, ma passi anche attraverso il controllo di conformità formale e di non contrarietà all'ordine pubblico e a norme imperative demandato al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter.

Consolle Avvocato®

by OPEN 

**Software, soluzioni e formazione
per avvocati**